



PROVINCIA
MONZA BRIANZA



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale **VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO**

DOCUMENTO TECNICO DI RECEPIMENTO DELLA VERIFICA REGIONALE
settembre 2018

La Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale 1
Laura Brioschi

Il Responsabile del procedimento
Direttore Settore Territorio
Antonio Infosini

SOMMARIO

Premessa	5
Contenuti della <i>Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale</i>	5
La verifica regionale	7
Proposta tecnica di recepimento	25

Premessa

Il Consiglio Provinciale ha adottato la variante alle Norme del PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con deliberazione n.15 del 31 maggio 2017. L'avviso di adozione e deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.28 del 12 luglio 2017; il termine per la presentazione di osservazioni è stato fissato dalla medesima deliberazione al 15 settembre 2017 (termine che garantisce in ogni caso i 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl previsti dalla legge).

La variante adottata è stata trasmessa alla Giunta Regionale che, con deliberazione n.X/7148 del 2 ottobre 2017, ha proceduto a verificarne la conformità alla L.R. 12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Contenuti della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*

Con il presente *Documento tecnico* il responsabile del procedimento e il gruppo di progettazione restituiscono al Presidente:

- considerazioni relative ai contenuti della verifica regionale ed alle ricadute sui temi oggetto della variante alle Norme del Ptcp adottata;
- ipotesi di recepimento della verifica regionale attraverso l'integrazione/modificazione delle Norme del Ptcp adottate.

All'esame ed alla conseguente formulazione di modifiche in recepimento della verifica regionale hanno partecipato i seguenti soggetti:

- il direttore del *Settore Territorio* della Provincia di Monza e della Brianza, responsabile del procedimento;
- il personale del *Settore Territorio (Servizio Pianificazione territoriale, Ufficio Parchi, paesaggio e sistemi verdi, Ufficio Infrastrutture, mobilità e interventi strategici)*.

La Proposta tecnica è stata trasmessa, contestualmente alla prima trasmissione al Presidente della Provincia (dicembre 2017), al direttore del *Settore Risorse e servizi di area vasta* ed al direttore del *Settore Ambiente e patrimonio* affinché potessero verificare eventuali aspetti di competenza sui quali fornire contributi. Nessuna segnalazione è pervenuta.

L'adeguamento delle Norme del Ptcp in funzione dei contenuti della verifica regionale costituirà la base da cui partire per il successivo esame delle osservazioni pervenute (n.8 nei termini; n.1 fuori termine).

La verifica regionale

La verifica di conformità dei contenuti del Ptcp alla LR 12/2005 e di compatibilità del Ptcp con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, prevista all'art.17, comma 7 della LR 12/2005, è stata resa con delibera di Giunta Regionale n.X/7148 del 02.10.2017.

La verifica regionale (VR) ha evidenziato la coerenza dell'impostazione e dei contenuti della variante del Ptcp con quanto previsto dall'art.15 della L.R.12/2005, richiedendo, per la piena compatibilità, il recepimento delle valutazioni espresse, in particolare quelle attinenti tematiche aventi efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale.

A seguire il testo della Verifica regionale.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE AI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Adozione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 31 maggio 2017

INDICE

1	Considerazioni generali	2
	1.1 Riferimenti procedurali	2
	1.2 Principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante di Piano	2
2	Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale	3
	2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale	3
	2.2 Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano (oggetto di variante).....	4
	2.3 Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area	7
	2.4 Relazione con altre politiche regionali	10
3	Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05.	11
	3.1 Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici.....	11
	3.2 Considerazioni in merito al Sistema della mobilità	11
	3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di interesse Strategico	14
	3.4 Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo.....	15
4	Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale	16

1 Considerazioni generali

1.1 Riferimenti procedurali

Il presente parere è finalizzato alla verifica della conformità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e alla compatibilità della stessa con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Per le attività di verifica, coordinate dalla Direzione Generale Territorio, Urbanistica Difesa del suolo e Città metropolitana - Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica, è stato coinvolto il Gruppo di Lavoro interdirezionale, costituito con DDG n. 9460 del 28/09/2016. A seguito dei lavori sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; DG Welfare; DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana; DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione; DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese; DG Sviluppo Economico; DG Agricoltura, DG Infrastrutture e Mobilità; Presidenza.

In conformità con quanto previsto dall’art. 17, c.7 della l.r. n. 12/05 il Gruppo di Lavoro regionale nell’iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Bergamo: in data 30 giugno 2017 si è svolta una prima riunione plenaria informativa di presentazione dei contenuti dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in data 22/09/2017 si è svolto un incontro conclusivo per l’illustrazione degli esiti della verifica regionale.

1.2 Principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante di Piano

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e Brianza è stato approvato con D.C.P. n. 16 del 10/07/2013, pubblicata sul BURL-SAC n. 43 del 23/10/2013.

La proposta di variante delle Norme di Piano, oggetto di verifica, tiene conto dell’esperienza attuativa maturata a seguito dell’entrata in vigore del PTCP in particolare:

- delle valutazioni di compatibilità con il PTCP degli strumenti di governo del territorio comunali;
- degli aspetti correlati alle azioni coordinamento Provincia-Comuni;

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

- del rapporto tra previsioni di modifiche dei perimetri dei parchi locali di interesse sovracomunale - riconoscimento formale delle modifiche – incidenza delle modifiche sulla rete verde di ricomposizione paesaggistica del PTCP;
- del lavoro svolto dall'Osservatorio provinciale (art.5bis delle Norme del PTCP), soprattutto in relazione alla valutazione di proposte di rilocalizzazione/ampliamento di attività industriali e artigianali in contrasto con previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP.

Le modifiche proposte sono principalmente volte a:

- semplificare le procedure;
- migliorare l'efficienza del piano;
- chiarire o meglio precisare la disciplina.

A queste si aggiungono le seguenti fattispecie:

- modifiche in adeguamento al nuovo assetto istituzionale della Provincia;
- aggiornamenti riferiti a norme sovraordinate;
- inserimento di acronimi;
- rettifiche per ovvie incongruenze.

Si specifica che la verifica regionale si riferisce unicamente agli elementi oggetto di variante, così come specificati nella "Relazione" e riportati nel "Testo comparato norme vigenti – proposta".

2 Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale

2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale

Il PTCP vigente è già stato sottoposto alla verifica regionale di cui all'art. 17, c. 7 della l.r. 12/2005, i cui esiti sono stati formalizzati con DGR IX/3398 del 9/05/2012.

Considerato che la suddetta verifica regionale ha riguardato anche i riferimenti diretti con il Piano Territoriale Regionale – PTR, la coerenza delle strategie/azioni previste dal PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR, l'inquadramento di area vasta nonché gli indirizzi alla pianificazione locale, si reputa opportuno richiamare tutti i suggerimenti contenuti nella suddetta delibera regionale.

Inoltre si ricorda che con DGR n. X/937 del 14/11/2013 è stato dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del piano territoriale regionale e che con D.c.r. n. 1523 del 23/5/17 è stata adottata l'integrazione del PTR ai sensi della legge regionale 28

novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

2.2 Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)

In merito ai contenuti della variante si segnalano alcuni elementi di attenzione, con riferimento ai diversi aspetti oggetto di variante.

Con riferimento all’art. 3 - Varianti e modifiche, oltre alle “varianti generali e parziali” al PTCP, disciplinate al comma 1, la variante estende la possibilità di ricorrere alla procedura di approvazione semplificata ad alcune fattispecie ora sottoposte alla procedura ordinaria e introduce, inoltre, una distinzione fra:

- le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, per le quali è prevista un’approvazione diretta da parte del Presidente della Provincia, su proposta del dirigente competente, con un semplice decreto deliberativo, pubblicato per un periodo di quindici giorni all’albo della Provincia e agli albi degli enti locali territorialmente interessati nonché sul BURL;
- le “modifiche concernenti lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano”, le “modifiche concernenti i contenuti dell’Allegato A¹” nonché il “recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37”, a cui si applica la procedura di approvazione semplificata, descritta nei commi 4-7 dell’art.3. Questa prevede: l’adozione da parte del Presidente; la pubblicazione del decreto deliberativo per un periodo di quindici giorni all’albo della Provincia e agli albi degli enti locali territorialmente interessati, nonché sul BURL; la possibilità di presentare osservazioni nei successivi 15 giorni; l’approvazione definitiva da parte del Presidente; la pubblicazione del decreto deliberativo con le stesse modalità previste per l’adozione.

Fra gli “aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano” sono inclusi (comma 3 bis):

- a) l’ampliamento degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;

¹ Indice dei temi dell’Allegato A del PTCP vigente: schede tipologie di paesaggio; repertori beni storico-architettonici, beni archeologici, alberi monumentali; difesa del suolo piano stralcio per l’assetto idrogeologico – PAI; linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale; linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

- b) l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- c) l'ampliamento di ambiti di azione paesaggistica;
- d) Il riconoscimento di modifiche al perimetro dei Parchi locali di interesse sovracomunale che comportano riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Sono, invece, soggetti alla procedura di intesa di cui all'art. 34 tra Provincia e Comune:

- (art. 34, c. 3) gli interventi a consumo di suolo all'interno di Ambiti di interesse provinciale (AIP).
- (art. 32, c. 3b) le previsioni a consumo di suolo, riguardanti ambiti di trasformazione del DdP dei PGT, all'interno del Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- (art. 37, c. 2) la predisposizione di programmi di azione paesaggistica aventi come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e volti alla definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi del PTCP.

Attualmente, nei casi sopra elencati, le previsioni urbanistiche vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia di intesa con i Comuni interessati e portate all'attenzione delle Commissioni consiliari competenti anche al fine dell'approvazione della *preventiva* variante ordinaria al PTCP. A seguito dell'approvazione della variante in esame, invece, le eventuali modifiche al PTCP che si rendessero necessarie in recepimento dei contenuti di pianificazione di tali intese sarebbero, invece, sottoposte alla procedura di approvazione semplificata.

Ricordando che l'art. 17, comma 11 della l.r. 12/05 circoscrive l'approvazione di modifiche al PTCP con modalità semplificate a "correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico", nonché allo "sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti" e agli "aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano", si ritiene che i contenuti delle fattispecie di "modifiche" al PTCP soggette a procedura semplificata e in particolare i contenuti di pianificazione delle intese Provincia-Comuni non possano essere considerati, a priori, quali "aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano". A supporto di questa interpretazione, si evidenzia come lo stesso PTCP attribuisca esplicitamente rilevanza sovralocale sia agli ambiti di interesse provinciale (art. 34, c.1) che al

corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 32, c.1) e ai programmi di azione paesaggistica (art. 37, c.2).

Si invita pertanto l'Amministrazione a ricondurre ai disposti dell'art.17, comma 11 della l.r. 12/05 le modifiche al PTCP che possono essere sottoposte a procedura di approvazione semplificata.

Inoltre, con riferimento all'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica², si osserva che:

- l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico incide sulle strategie generali del Piano della Provincia e maggiori aree destinate ad attività agricola comportano la possibilità di nuove edificazioni di strutture destinate ad attività agricole di cui all'Allegato IV del Dlgs. 152/06, da sottoporre cioè a verifica di VIA;
- la riduzione della Rete verde significa riduzione di superficie tutelata e non può essere considerata influente sulle strategie provinciali;
- gli interventi in variante al PTCP che comportano consumo di suolo potrebbero dover essere soggetti a procedura di VIA e comunque, secondo quanto disposto dall'art.6 comma 3 bis del dlgs.152/06, i piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti che possono produrre impatti negativi (come appunto il consumo di suolo), sono da sottoporre a verifica di VAS.

Si ricorda che, secondo la disciplina VAS, le modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale (in particolare quelle che definiscono il quadro di riferimento per progetti che producono consumo di suolo) sono da sottoporre a Verifica di VAS. Inoltre, i contenuti delle "modifiche" al Piano sopra menzionate incidono sulle scelte e sulle strategie del Piano stesso e sono, quindi, da sottoporre a procedura di verifica di VAS ai sensi della normativa vigente in materia.

Nello specifico, si richiama l'allegato 1c alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE" che prevede, per la procedura di VAS, fasi e tempi non compatibili con quelli indicati ai commi 4-7 dell'art. 3 della variante in esame.

Per quanto concerne la determinazione del consumo di suolo (si vedano le Linee Guida³ per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A) e le strategie

² Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana – Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS.

individuate dal Piano per il suo contenimento, si ricorda che è stata adottata l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 art. 3, c. 1, lett. p), che, una volta approvata, preciserà le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, e definirà i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche che dovranno essere applicati negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo. Il Piano di coordinamento provinciale dovrà essere oggetto di successivo adeguamento, con le modalità e la tempistica stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 31/14 così come modificata dalla l.r. n. 16 del 28/5/2017.

Per quanto riguarda le proposte di ampliamento o rilocalizzazione delle attività industriali, con riferimento alle linee di indirizzo che il Consiglio provinciale deve definire relativamente alle condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 dell'art.5bis – Osservatorio, si suggerisce di definire le stesse contestualmente alla variante in considerazione anche del loro valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità dell'istanza.

In ultimo, considerato il carattere prescrittivo e prevalente di alcuni interventi richiamati dagli artt. 36 e 46 oggetto di modifica, si ricorda che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT solo le previsioni di cui al comma 2 dell'art.18 della l.r. 12/05.

A titolo collaborativo, considerata la modifica all'art. 26 –Alberi monumentali, si segnala che è stato pubblicato sul BURL S.O. n. 38 del 21 settembre 2011 l'atto dirigenziale *Giunta Regionale D.G. Sistemi verdi e paesaggio D.d.s. 5 agosto 2011 - n. 7502 Approvazione del Documento tecnico di definizione dei criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela (d.g.r. 1044/2010)*.

2.3 Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area⁴

In relazione al **Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi**, approvato con DCR n. 72 del 16 novembre 2010 ed efficace dal 22 dicembre 2010 data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione, si esprimono nel seguito alcune considerazioni di approfondimento.

³ Linee Guida per la determinazione del consumo di suolo contenute nell'Allegato A del PTCP, richiamate dal comma 2 dell'art. 5bis –Osservatorio; Art. 34 comma 3.c.;

⁴ Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana - Struttura Pianificazione territoriale.

Si rileva innanzitutto che, per quanto riguarda la Provincia di Monza e Brianza, risulta ricompreso nell'ambito del PTR Navigli il solo comune di Cornate d'Adda, caratterizzato dalla presenza del naviglio di Paderno, le cui sponde sono tutelate dal vincolo ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 e dalla presenza del Parco Adda Nord.

La presente variante al PTCP vigente concerne il documento delle Norme del Piano, con la modifica di alcuni articoli che si riferiscono in particolare agli elementi geomorfologici (reticolo idrografico), Rete Verde e PLIS, temi che intersecano gli aspetti relativi ai contenuti del PTR Navigli.

Il PTR, per quanto riguarda le disposizioni contenute nella **SEZIONE 2** del Documento di Piano "**Aree Tematiche Prioritarie**", fornisce indicazioni per la pianificazione provinciale e comunale. In particolare la disciplina applicativa del Piano d'area regionale è costituita da:

- indicazioni a carattere **prescrittivo** che riguardano:

- le modalità di uso del territorio e la tutela dei valori paesaggistico-ambientali relativi a quegli ambiti ed aree con edifici di interesse e di pregio storico-architettonico, per i quali è previsto il rispetto dei criteri di intervento contenuti nella area tematica prioritaria - "PAESAGGIO" ossia i criteri di intervento relativi alle categorie dei manufatti, agli immobili, agli elementi di attrattività, alle architetture rurali tradizionali ed alle infrastrutture;
- la specifica "**fascia di tutela di 100 metri**" lungo entrambe le sponde e per le interferenze dei progetti sovra locali ed infrastrutturali, le cui disposizioni sono contenute nella area tematica prioritaria - "TERRITORIO" **Obiettivo 1 – "Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli"**.

- indicazioni di **indirizzo** che riguardano:

- le azioni di Piano contenute nell' area tematica prioritaria - "TERRITORIO" relative alla individuazione di ambiti per la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica Regionale (fascia di 500 m.); le piste esistenti e di progetto per la costruzione della rete ciclabile, la riqualificazione delle aree dismesse e sottoutilizzate.

In base alle disposizioni e agli indirizzi sopra esposti operanti sull'ambito provinciale, il PTR Navigli, in quanto strumento di livello sovraordinato, attuativo del PTR, ha "efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito" (art. 20, comma 6 della l.r.12/05).

Pertanto la presente variante al PTCP dovrà essere adeguata ai contenuti del PTR A Navigli, esplicitando in normativa le disposizioni di carattere prescrittivo e di indirizzo che i Comuni dovranno recepire in sede di predisposizione del proprio PGT.

In particolare per quanto riguarda le **disposizioni di carattere prescrittivo** si evidenziano le seguenti osservazioni:

- **art. 24 “idrografia superficiale”**. Le modifiche apportate dalla Variante riguardano soltanto una diversa articolazione della norma. Tuttavia si rileva che il **comma 4.a** del medesimo articolo riporta come prescrizione per il naviglio di Paderno e per il canale Villoresi, il divieto di edificazione per una profondità di 50 mt dalle sponde, in coerenza con il piano Paesaggistico vigente. Si rende noto però che il PTR A, **Obiettivo 6, PAESAGGIO - “Verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture”**, a salvaguardia e tutela delle aree libere e del paesaggio del Naviglio di Paderno, amplia la fascia di divieto per l’insediamento di grandi strutture di vendita e centri commerciali, a 100 metri. Pertanto il suddetto comma 4.a andrà opportunamente modificato, in coerenza con le prescrizioni del PTR A Navigli.

Per quanto riguarda le **disposizioni a carattere di indirizzo** si evidenziano invece le seguenti osservazioni:

- **art. 31 “rete verde di ricomposizione paesaggistica”**. La presente variante al PTCP dettaglia in normativa i contenuti e le disposizioni riguardanti la Rete Verde provinciale senza però fare riferimento al PTR A Navigli. Si sottolinea che l’**obiettivo 2 TERRITORIO, “valorizzare il sistema rurale e paesistico-ambientale”** del PTR A individua una fascia di 500 mt dalle sponde del naviglio, all’esterno del tessuto urbano consolidato, per la tutela dell’ambiente e del paesaggio ed il consolidamento delle attività agricole (cfr. tav3 “sistema rurale paesistico e ambientale” del PTR A). Tale fascia completa il tessuto della rete ecologica regionale quale corridoio complementare ai corridoi primari della RER e contribuisce alla definizione della Rete Verde prevista dal PPR. Pertanto, si ritiene utile richiamare i suddetti contenuti del PTR A all’art. 31 della normativa.

Infine si ricorda che, a seguito dell’approvazione della legge regionale di semplificazione n.15 del 26 maggio 2017, la verifica di compatibilità dei PGT rispetto ai contenuti del PTR A per i Comuni compresi nel relativo ambito, è effettuata dalla Provincia competente nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, comma 5 della L.R.12/05. (cfr. art.26 L.R. 15/2017).

2.4 Relazione con altre politiche regionali

Strutture sanitarie⁵

Considerato che il PTCP della Provincia di Monza e Brianza non contiene negli elaborati le strutture sanitarie esistenti, sia come "Presidi sanitari di ricovero e cura, centri di ricerca clinica pubblica" che come Istituti privati accreditate presso il SSN, a titolo collaborativo si ricorda che l'elenco delle Strutture sanitarie citate è presente sul portale OpenData di Regione Lombardia: "Strutture di ricovero e cura" e sul Geoportale

Protezione civile⁶

In termini generali, si rileva che il testo delle norme di Piano non contiene alcun riferimento al Piano di emergenza provinciale di Protezione Civile del 2014, attualmente vigente, che presenta tutti gli scenari di rischio a cui il territorio è sottoposto. Il Piano di emergenza provinciale dovrà essere aggiornato come richiesto dalla L. 100/2012, prevedendo gli scenari e i relativi modelli d'intervento che garantiscono una serie di indirizzi che dovranno essere ripresi dai Piani di emergenza comunali e dagli altri piani territoriali.

Inoltre è auspicabile che gli obiettivi del PTCP mirino a promuovere linee di indirizzo e azioni volte esplicitamente alla riduzione dei rischi individuati dal PRIM (Programma Regionale Integrato della Mitigazione dei Rischi) per la Provincia di Monza e della Brianza. Il Programma è consultabile all'indirizzo <https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/>.

Classificazione acustica comunale⁷

Ai fini della integrazione delle previsioni del PTCP relative agli strumenti urbanistici comunali, si segnala che, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 13/01, i Comuni devono assicurare la coerenza tra PGT e classificazione acustica.

⁵ Contributo della DG Welfare.

⁶ Contributo della DG Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione – Prot. n° Y1.2017.0009950 del 11/09/2017.

⁷ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio.

3 Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05.

3.1 Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici

Per quanto riguarda la coerenza della variante in esame con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente, non vi sono segnalazioni di rilievo⁸.

In merito alla modifica dell'articolo 36 "Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) delle NTA, in collegamento all'attuazione della l.r. 28/2016, si propone di inserire al comma 4, dopo il primo allinea, la seguente frase:

"4. Le proposte di nuovi PLIS o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano del PGT, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro del PLIS conseguente all'inclusione del territorio in aree protette di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) della l.r. 86/83 a cui si applica quanto previsto all'art. 16 bis della l.r. 86/83".

La modifica proposta renderebbe coerente la previsione normativa del PTCP con l'art. 5, comma 3, della l.r. 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", che prevede la partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione oggetto della legge anche mediante la loro aggregazione ai Parchi regionali. Tale modifica, pertanto, evita che sia necessario avviare una variante al PGT per modificare il perimetro del PLIS in quanto l'obiettivo è aumentare la tutela e non diminuirla⁹.

3.2 Considerazioni in merito al Sistema della mobilità¹⁰

La Direzione Generale Infrastrutture e mobilità ha esaminato gli elaborati della Variante parziale al P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 31.5.2017, verificandone gli aspetti di conformità normativa e di compatibilità con la programmazione Regionale di settore.

Si esprimono al riguardo le seguenti valutazioni.

La Variante concerne innovazioni di carattere esclusivamente disciplinare, volte ad introdurre modifiche di tipo puntuale ad alcune disposizioni delle N.T.A. in conseguenza di riscontrate

⁸ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Struttura Azioni per il clima, il paesaggio e autorità ambientale - Prot. n. T1.2017.0049062 del 5/9/2017.

⁹ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio.

¹⁰ Contributo della DG Infrastrutture e Mobilità – prot. n. Z1.2017.0011595 del 25/09/2017.

esigenze di semplificazione, chiarimento o adeguamento a sviluppi intercorsi dall'approvazione dello strumento generale (2013), senza incidere su struttura e contenuti dello stesso.

Con riferimento alle tematiche di competenza, si dà atto preliminarmente che le variazioni proposte, oltre a non riguardare materialmente l'articolato della sezione relativa al sistema della mobilità (Titolo II, Capo II, artt. da 38 a 41)¹¹, non prefigurano in qualsiasi caso ricadute apprezzabili su assetto, funzionalità ed efficienza dello stesso. Non sussistono, pertanto, osservazioni sui contenuti di merito.

Si evidenzia, tuttavia, come l'occasione di una rivisitazione pur parziale del corpo normativo non possa non comprendere l'aggiornamento - anche solo al livello disciplinare oggetto del procedimento - di quei contenuti dello strumento che, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, risultano non più allineati alle previsioni di carattere prevalente derivanti dal mutato contesto programmatorio sovraordinato (infrastrutturale nella fattispecie) e registrate nel PTR.

A questo riguardo, nel dare atto che in sede di approvazione del PTCP la Provincia aveva provveduto a recepire integralmente le prescrizioni formulate da questo Ufficio sulla normativa di attuazione¹², si segnala che, rispetto ad allora, il quadro degli interventi di sviluppo della rete di mobilità sovraprovinciale che il Piano è chiamato a recepire anche agli effetti dell'attribuzione di valore prescrittivo alla localizzazione sul territorio delle relative opere ai sensi dell'art. 18 l.r. 12/2005 è oggi costituito dalle infrastrutture strategiche indicate nell'ultimo Aggiornamento annuale approvato del PTR¹³. L'elenco di tali opere, strutturato nelle seguenti **Tabelle 1 e 2** secondo il *format* adottato nel PTCP, amplia in misura significativa quello riportato nell'attuale formulazione dell'art. 41 N.T.A., che, essendo riferito allo stato dell'arte al 2011¹⁴, necessita pertanto di essere aggiornato in tutte le sue voci costitutive (con particolare riferimento all'identificazione delle predette salvaguardie ex art. 18 l.r. 12/2005, da definire anche per le opere di Legge Obiettivo a vincolo decaduto) al fine di continuare ad assicurare il concorso dello strumento di governo provinciale nella preservazione delle condizioni di realizzabilità urbanistica degli interventi sovraordinati.

¹¹ ad eccezione di una rettifica all'art. 39.

¹² Parere D.G. Infrastrutture e mobilità rilasciato con nota n. S1.2012.0044410 del 5.4.2012, confluito nella d.g.r. n. IX/3398 del 9.5.2012 di espressione della verifica Regionale di conformità ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r. 12/2005. Le osservazioni alle N.T.A. riguardavano specificamente gli artt. 4, 24, 40, 41, 45.

¹³ Aggiornamento P.T.R. 2016, licenziato con d.g.r. n. X/5932 del 5.12.2016 (BURL S.O. n. 52 del 28.12.2016).

¹⁴ in quanto estratto dall'Aggiornamento P.T.R. 2011 (approvato con d.c.r. n. 276 dell'8.11.2011).

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

Si chiede pertanto di adeguare nei termini sopraddeiti l'art. 41 N.T.A. – “Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità”.

Nelle citate Tabelle che seguono, le variazioni intercorse rispetto al testo vigente dell'art. 41 sono evidenziate in carattere ***corsivo grassetto*** e risultano già comprensive degli aggiornamenti dello stato di avanzamento progettuale e/o procedurale intervenuti nel corso del 2017, secondo la ricognizione effettuata da questa Direzione Generale ai fini dell'approvazione del prossimo Aggiornamento PTR. Si segnala per completezza che in quella stessa sede è stato proposto l'inserimento tra gli Obiettivi prioritari di interesse regionale ex art. 20 comma 4 l.r. 12/2005 anche dell'intervento di riqualificazione ferroviaria c.d. ‘Nodo di Seveso’, previsto nel *Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti* approvato con d.c.r. n. X/1245 del 20.9.2016 e composto: per la linea FNM Milano-Asso, dal progetto di potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto di Seveso e dal potenziamento delle tratte Seveso-Camnago e Seveso Meda; per la linea RFI Saronno-Seregno, dal raddoppio in località Seveso Baruccana.

TABELLA 1

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010). Versione adeguata dal soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23.12.2010. <i>Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n. 1 del 19.1.2017 pubblicata sulla G.U. n. 148 del 27.6.2017.</i>	<i>art. 166 D.Lgs 163/2006</i>	(...)
3ª corsia S.S. 35 Milano-Meda	Studio di Fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. il 25.5.2009.	(...)	(...)
Interconnessione A4-A51	<i>Progetto definitivo depositato in Regione da C.A.L. S.p.A. il 5.1.2011.</i>	(...)	(...)

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

TABELLA 2

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI E METROTRANVIARI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza	Progetto preliminare presentato il 5.6.2003 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/18612 del 5.8.2004).	(...)	(...)
Potenziamento del Sistema Gottardo: gronda ferroviaria Nord-Est Seregno-Bergamo	Progetto preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006).	(...)	(...)
Terzo binario Milano Affori- Varedo	<i>Progetto preliminare redatto da Nord_Ing per Ferrovienord nell'ambito del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a Ferrovienord e trasmesso alla Regione per l'approvazione il 22.9.2009.</i>	(...)	(...)
Riqualficazione linea Monza-Molteno-Lecco e Monza-Carnate: realizzazione nuova fermata Monza Est Parco	<i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Comune di Monza e approvato con D.G.C. di Monza n. 68 del 15.3.2017 e da RFI con nota RFI-DPR-DTP MIING\A0011\PI\2017\0003070 del 12.4.2017.</i>	(...)	(...)
Metrotranvia Seregno Milano-	Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 52 del 27.3.2008 pubblicata in G.U. n. 18 del 2.2.2009). Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera del 10.7.2017, in corso di pubblicazione.	art. 166 D.Lgs 163/2006	(...)
Metrotranvia Limbrate Milano-	Progetto definitivo approvato in linea tecnica dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 550 del 20.12.2013.	(...)	(...)
Prolungamento linea metropolitana M2 a Vimercate	<ul style="list-style-type: none"> Progetto preliminare presentato dalla Provincia di Milano il 5.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9194 del 30.3.2009). Progetto definitivo depositato in Regione il 27.9.2013. 	(...)	(...)

3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di interesse Strategico

In merito agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico non vi sono segnalazioni di rilievo¹⁵.

Tuttavia si coglie l'occasione della modifica all'art. 31 comma 4 delle norme di Piano per segnalare la mancanza di coerenza tra il comma 4.a, che esclude le modifiche (ai sensi dell'art. 13 comma 5 della l.r. 12/2005) degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, e l'art. 34, che ne consente l'estensione all'interno degli Ambiti di interesse provinciale. Si aggiunge che l'art. 3 comma 3bis.a include l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico tra gli "aspetti di ambito locale che

¹⁵ Contributo della D.G. Agricoltura - prot. n. M1.2017.0085018 del 18/09/2017.

non incidono sulle strategie generali del piano” e, in quanto tale, lo assoggetta a procedura di approvazione con modalità semplificata.

3.4 Considerazioni in merito all’Assetto idrogeologico e difesa del suolo¹⁶

In merito agli aspetti riguardanti l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo, a seguito dell’analisi della documentazione si segnala quanto segue:

- la presente variante è relativa alla sola normativa di Piano;
- le precisazioni apportate agli articoli 8 (in materia sismica) e 11 (interventi in zone geomorfologiche di pregio), sono limitate e non si hanno rilievi da muovere al riguardo.

Con riferimento alla modifica apportata all’art. 11 si evidenzia, tuttavia, la necessità di precisare che per “la più puntuale individuazione effettuata nel PGT” devono essere obbligatoriamente considerati i documenti e i dati conoscitivi di cui all’allegato n. 1 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616, come aggiornati sul Geoportale della Lombardia.

Si fa inoltre presente che, con DPCM 27/11/2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), contenente le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni che aggiornano e integrano le precedenti delimitazioni contenute nel P.A.I. e negli “studi di fattibilità” redatti dall’Autorità di Bacino che hanno costituito riferimento per la delimitazione degli ambiti vallivi. Si ritiene pertanto necessario aggiornare i riferimenti al P.A.I., contenuti all’art. 8, con l’aggiunta degli opportuni riferimenti al PGRA.

Inoltre, in merito alla verifica di compatibilità di cui al comma 5 del medesimo art. 8, occorre tener presente quanto contenuto al paragrafo 6 “Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria” della d.g.r. X/6738/2017.

¹⁶ Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana - Struttura Pianificazione dell’assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico - prot. n. Z1.2017.0011248 del 14/09/2017.

4 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

La valutazione effettuata in merito alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza ha messo in evidenza alcuni aspetti non pienamente in linea con le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Pertanto la piena condizione di compatibilità della variante al PTCP rispetto alla l.r. 12/05 sarà determinata dal recepimento delle valutazioni effettuate in sede di verifica regionale con particolare riguardo ai temi per i quali la stessa l.r. 12/05 prevede l’efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale nonché le previsioni di cui al comma 4 dell’art.20 della l.r. 12/05, che hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP (Art.20, comma 5, della l.r.12/05).

In merito alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal PTCP rispetto al quadro di riferimento costituito dal PTR, il presente atto richiama i suggerimenti contenuti nella DGR IX/3398 del 9/05/2012 con cui la Regione ha approvato la verifica regionale del PTCP adottato dalla provincia di Monza e Brianza con D.C.P n. 31 del 22/12/2011.

Milano, 26/09/2017

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Ing. Filippo Dadone

Proposta tecnica di recepimento

La proposta tecnica di recepimento della verifica regionale affronta una ad una le questioni poste da Regione Lombardia, rispettandone la sequenza con la quale sono state affrontate.

- 2 Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale**
 - 2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale
 - 2.2 Osservazioni agli elaborati e alla normativa di piano (oggetto di variante)
 - 2.3 Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area
 - 2.4 Relazioni con altre politiche regionali

- 3 Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005**
 - 3.1 Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici
 - 3.2 Considerazioni in merito al Sistema della mobilità
 - 3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di Interesse Strategico
 - 3.4 Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo

- 4 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale**

Per ciascuno dei temi individuati si presenta, a seguire:

- una breve sintesi delle singole questioni trattate dalla VR;
- un'argomentazione sul merito, volta a prendere posizione relativamente all'opportunità di recepire intervenendo sulla norma adottata;
- la formulazione, nel caso, dell'ipotesi di recepimento, affiancando di volta in volta il testo della norma adottata al testo della proposta di modifica/integrazione della norma in recepimento della VR.

Come indicato nella VR stessa, la valutazione di Regione Lombardia si riferisce unicamente agli elementi oggetto di variante.

Fa eccezione quanto Regione ha segnalato relativamente all'art.41 (Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità); tale articolo infatti non è stato interessato da alcuna delle modifiche adottate dal Consiglio Provinciale.

Rif. VR					
2	VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PTCP E RACCORDO CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE				
2.1	Relazione con il Piano Territoriale Regionale				
	<p>Regione Lombardia richiama i suggerimenti contenuti nella verifica effettuata a seguito dell'adozione del Ptcp nel dicembre 2011 e approvata con DGR IX/3398 del 9 maggio 2012.</p> <p style="text-align: center;">∞ ∞</p> <p>Si evidenzia che al recepimento della sopra richiamata verifica regionale è stata dedicata la parte prima del <i>Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni</i> allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013 di approvazione del Ptcp. Non si ritiene siano stati introdotti dalla variante in esame elementi in contrasto con quanto a suo tempo rilevato da Regione e recepito dalla Provincia.</p>				
2.2	Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)				
	<p>Art.3 – Varianti e modifiche <i>In materia di procedura semplificata</i></p> <p>VR ritiene che «i contenuti delle fattispecie di “modifiche” al PTCP soggette a procedura semplificata e in particolare i contenuti di pianificazione delle intese Provincia-Comuni non possano essere considerati, a priori, quali “aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano”». L'Amministrazione provinciale è pertanto invitata a ricondurre ai disposti dell'art.17, comma 11 della LR 12/2005 le modifiche al Ptcp che possono essere sottoposte a procedura di approvazione semplificata.</p> <p style="text-align: center;">∞ ∞</p> <p>A premessa si evidenzia che, come peraltro emerso in sede di riunione con Regione Lombardia (30 giugno 2017 e 22 settembre 2017), sia la verifica regionale che il conseguente recepimento in esito alla stessa sono circoscritti a temi e casistiche oggetto della variante in esame.</p> <p>Ciò detto, l'articolo 3 delle Norme del piano è interessato da diversi interventi, alcuni funzionali ad adeguare il testo normativo al nuovo assetto istituzionale dell'ente Provincia, altri funzionali al raggiungimento degli obiettivi di variante (semplificare le procedure, migliorare l'efficienza del piano, chiarire o meglio precisare la disciplina), altri ancora volti a mettere in coerenza con modifiche introdotte in altri articoli.</p> <p>Nel caso specifico trattato da Regione, la variante riguarda l'introduzione di un nuovo comma (il comma 3ter) che prevede che il recepimento dei contenuti di pianificazione stabiliti, ai sensi degli articoli 32, 34 e 37, in sede di intesa Provincia-Comuni avvenga sempre con le modalità semplificate previste per gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano (art.3, commi da 3 a 7). L'obiettivo è quello di agire in un'ottica di semplificazione stabilendo di assoggettare alla modalità semplificata di modifica del Ptcp il recepimento dei contenuti di pianificazione stabiliti in sede di intesa Provincia-Comuni, nei casi in cui le Norme del Ptcp prevedono tale intesa.</p> <p>In accoglimento di quanto segnalato da Regione Lombardia, si propone di modificare il nuovo comma precisando che la modalità semplificata per il recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrano nella casistica di cui al comma 3bis del medesimo articolo 3, ossia rientrano <i>“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”</i>. Peraltro già la Provincia ha interpretato in tal senso la possibilità di utilizzare la cosiddetta procedura di variante semplificata per il recepimento nel Ptcp dei contenuti di pianificazione stabiliti d'intesa con i Comuni (Decreto Deliberativo Presidenziale n.10 del 5 febbraio 2015 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Considerazioni tecniche relative agli ambiti di interesse provinciale ed al dettato dell'art.34 delle norme del PTCP. Atto di indirizzo”).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">TESTO ADOTTATO</th> <th style="background-color: #cccccc;">TESTO PROPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37.</p> </td> <td> <p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	<p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37.</p>	<p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.</p>
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
<p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37.</p>	<p>Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.</p>				

In coerenza all'integrazione del comma 3ter dell'art.3 delle Norme del Ptcp si procede a modificare il comma 4 dell'art.34 delle Norme del Ptcp, laddove individua il procedimento di variante da utilizzare ai fini dell'eventuale recepimento nel piano dei contenuti di pianificazione stabiliti d'intesa con i comuni.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.</p>	<p>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7, nel caso in cui i contenuti di pianificazione da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche di cui all'art.3.3bis; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.</p>

Art.3 – Varianti e modifiche
In materia di Vas (valutazione ambientale strategica)

In relazione al rapporto tra procedure di variante e possibili ricadute territoriali, la verifica regionale mette in luce l'importanza di una corretta e adeguata esecuzione delle procedure di Valutazione ambientale strategica (inclusa la Verifica di esclusione nei casi previsti dalla disciplina) e, nel caso di previsione di particolare insediamenti, inclusi quelli agricoli di cui all'Allegato IV del Dlgs 152/06, della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA).

È inoltre segnalata una generica incompatibilità di fasi e tempistiche della procedura di VAS con fasi e tempistiche delineate ai commi da 4 a 7 dell'art.3 delle Norme del Ptcp, senza tuttavia esplicitare il merito di tale incompatibilità.



L'esecuzione dell'idonea procedura di Vas nei casi di varianti o modifiche al Ptcp non è esplicitata (come non lo è nelle Norme vigenti del Ptcp); trattandosi di una procedura prevista per legge (Art.4 della LR 12/2005) è dato per implicito il rispetto della stessa.

In relazione alla segnalazione di incompatibilità di fasi e tempistiche tra procedura di Vas e procedura di modifica del Ptcp, verificato il richiamato Allegato 1c della DGR n.9/761 del 10 novembre 2010, non si rilevano incongruenze:

- la procedura di verifica di assoggettabilità individua nella decisione la fase ultima e la stessa è assunta prima dell'adozione della variante stessa (dunque in una fase procedurale antecedente a

	<p>quella di cui al comma 4 dell’art.3 delle Norme del Ptcp);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procedura di Vas, anche eventualmente stabilita in esito a verifica di assoggettabilità, prevede la predisposizione del parere motivato prima dell’adozione della variante (dunque in una fase procedurale antecedente a quella di cui al comma 4 dell’art.3 delle Norme del Ptcp). <p>Poiché né la LR 12/2005 né la disciplina specificata dal Ptcp fissa il termine entro il quale dall’adozione si debba giungere all’approvazione della variante, anche nel caso in cui l’ipotesi di accoglimento di osservazioni dovesse portare ad una “riapertura” della procedura Vas, non si ravvisano elementi di incompatibilità temporale.</p> <p>Si rileva infine che la Provincia è tenuta, nel caso di avvio di procedura di VAS, a individuare Regione Lombardia tra i soggetti competenti in materia ambientale e tra i soggetti territorialmente competenti e che, nel caso, Regione potrà partecipare al processo ed esprimersi in merito all’applicazione della corretta procedura.</p>				
	<p>Art.5bis - Osservatorio <i>Comma 7. Linee di indirizzo per le proposte di ampliamento o rilocalizzazione di attività industriali</i></p> <p>VR suggerisce di procedere direttamente, con la variante in esame, alla definizione delle Linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di rilocalizzazione o di ampliamento di attività industriali e artigianali di cui al comma 6 del medesimo art.5bis. Ciò in particolare in ragione del loro valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità della domanda.</p> <p style="text-align: center;">✎ ✎</p> <p>Con riferimento alla motivazione addotta, si ritiene di modificare la norma precisando che il valore vincolante (in termini di ricevibilità/ammissibilità delle proposte) delle linee di indirizzo decorrerà dalla loro approvazione da parte del Consiglio Provinciale.</p> <table border="1" data-bbox="279 1016 1425 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 1016 852 1048">TESTO ADOTTATO</th> <th data-bbox="852 1016 1425 1048">TESTO PROPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1048 852 1308"> <p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p> </td> <td data-bbox="852 1048 1425 1308"> <p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	<p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p>	<p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p>
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
<p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p>	<p>Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.</p>				
<p>2.3</p>	<p>Relazione con i Piani territoriali regionali d’Area</p>				
	<p>Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi</p> <p>Con specifico riferimento al <i>Piano territoriale d’area Navigli Lombardi</i>, la verifica regionale contiene le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>disposizioni di carattere prescrittivo del PTR A.</i> I contenuti di carattere prescrittivo del PTR A (lettera a dell’estratto dalla VR) sono riferiti a quanto previsto all’interno dell’art.24 “Idrografia artificiale” delle Norme del Ptcp, circa il divieto di realizzazione di taluni interventi nella fascia di 50 m lungo le sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno (art. 24.4.a); - <i>disposizioni a carattere di indirizzo del PTR A.</i> I contenuti a carattere di indirizzo del PTR A riguardano la richiesta di integrazione dell’art.31 delle Norme del Ptcp con un richiamo ai contenuti del PTR A riferiti alla valorizzazione del sistema rurale e paesistico-ambientale nella fascia di 500 metri esterna al tessuto urbano consolidato. <p style="text-align: center;">✎ ✎</p> <p>In sede di propria valutazione di compatibilità al Ptr, Regione ha verificato la coerenza della variante normativa in esame con il Piano territoriale regionale d’Area (PTR A) incidente sul territorio della Provincia: il PTR A Navigli. Tale strumento, efficace dal 22 dicembre 2010 (Burl SAC n. 51 del 22.12.2010), governa un territorio esteso, attraversato da 5 navigli (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana e Paderno) in 5 province (MI, PV, VA, LC e MB) e interessa nel complesso 51 Comuni.</p> <p>Rispetto alla Provincia di Monza e della Brianza, il PTR A interessa il solo Comune di Cornate d’Adda, da cui passa il Naviglio di Paderno, a sua volta interamente compreso nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord (circa il 57% dell’intero territorio comunale è oggi compreso nel Parco).</p>				

Rispetto alla coerenza con il PTR A della variante in esame, si premette innanzitutto che sia l'art.24 "Idrografia artificiale", che l'art.31 "Rete verde di ricomposizione paesaggistica", sono presenti sin dall'adozione del Ptcp; tuttavia, pur in vigenza di tale strumento, in sede di prima verifica regionale del Piano provinciale adottato (maggio 2012), nessun rilievo è emerso in merito al rapporto con il PTR A. Ciò detto, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alla LR 12/05, che assegna alle province la valutazione di compatibilità ai contenuti del PTR A, dei Pgt dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento, si illustra a seguire la proposta di recepimento di quanto segnalato.

Per quanto riguarda i contenuti di carattere prescrittivo del PTR A (lettera a dell'estratto dalla VR), riferiti a quanto previsto all'interno dell'art. 24 "Idrografia artificiale", circa il divieto di realizzazione di taluni interventi nella fascia di 50 m lungo le sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno (art. 24.4.a), si propone:

- di integrare il comma 4 inserendo, in apertura, esplicito riferimento alla prevalenza delle disposizioni e contenuti del *Piano territoriale regionale d'area Navigli* (PTR A Navigli), avente efficacia diretta e cogente per Province e Comuni interessati;
- di inserire il nuovo comma 5 "Contenuti minimi degli atti di PGT" volto a esplicitare che i Pgt dei Comuni interessati dal *Piano territoriale regionale d'area Navigli* sono tenuti a recepirne i contenuti.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 24 - Idrografia artificiale</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi, che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti, per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze; b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati; c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso. 	<p>Art. 24 - Idrografia artificiale</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno:</p> <p>Fatte salve differenti disposizioni e contenuti del <i>Piano territoriale regionale d'area Navigli</i> (PTR A Navigli), avente efficacia diretta e cogente per Province e Comuni interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi, che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti, per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze; b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati; c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso. <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT: I PGT dei territori interessati dal <i>Piano territoriale regionale d'area Navigli</i> (PTR A Navigli) recepiscono le prescrizioni in esso contenute e declinano gli indirizzi e i criteri che il PTR A individua per le sezioni paesaggio, territorio e turismo.</p>

	<p>Per quanto riguarda invece le disposizioni a carattere di indirizzo del PTR, ossia la richiesta di integrazione dell'art.31 delle Norme del Ptcp con un richiamo ai contenuti del PTR riferiti alla valorizzazione del sistema rurale e paesistico-ambientale nella fascia di 500 metri esterna al tessuto urbano consolidato, si ritiene che l'integrazione proposta per l'art.24 sia esaustiva di ogni necessità di richiamo ai contenuti specifici del Piano d'area.</p> <p>Nel caso concreto del territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la fascia in questione è interamente compresa nel Parco Regionale Adda Nord, come ampliato con Legge Regionale 30 aprile 2015, n.10. L'art.4, comma 7 delle Norme del Ptcp, in applicazione di quanto previsto dall'art.15, comma 7 della LR 12/05, specifica che "...il PTCP, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art.18 della medesima legge regionale, non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo". Il Parco Regionale Adda Nord, come il Parco della Valle del Lambro e il Parco delle Groane, è sì elemento fondante della rete verde di ricomposizione paesaggistica definita dal Ptcp (artt.31 e 32 delle Norme), ma il relativo strumento di coordinamento (Piano territoriale di coordinamento dei parchi) è indipendente e soggetto anch'esso alle prevalenti disposizioni del PTR.</p>
<p>2.4</p>	<p>Relazione con altre politiche regionali</p>
	<p>Strutture sanitarie Regione Lombardia segnala che il Ptcp di Monza e Brianza non contiene negli elaborati le strutture sanitarie esistenti; a titolo collaborativo segnala che le stesse sono disponibili sul portale OpenData e sul Geoportale di Regione Lombardia.</p> <p style="text-align: center;">✂</p> <p>Considerato che non è oggetto della presente variante la modifica degli elaborati grafici del Ptcp, nemmeno per i solo aspetti conoscitivi, la Provincia valuterà la segnalazione data alla prima occasione utile.</p>
	<p>Protezione civile VR rileva che le Norme del Ptcp non contengono alcun riferimento al Piano di emergenza provinciale di Protezione civile del 2014. VR rileva inoltre auspicabile che gli obiettivi del Ptcp promuovano linee di indirizzo e azioni volte alla riduzione dei rischi individuati dal PRIM (Programma Regionale Integrato della Mitigazione dei Rischi).</p> <p style="text-align: center;">✂</p> <p>Le Norme del Ptcp trattano in generale il tema del rapporto con i piani di settore aventi valenza territoriale all'articolo 4. In coerenza alla scelta originaria, si ritiene non sia necessario specificare che, tra i piani di settore provinciali, vi è il <i>Piano di emergenza provinciale di Protezione civile</i>. Relativamente alla tematica del rischio, si evidenzia che il Ptcp vigente già assume il tema tra i propri obiettivi, sebbene limitatamente agli aspetti connessi a difesa del suolo e assetto idrogeologico. Dell'eventuale integrazione del Documento degli obiettivi del Ptcp, documento che non è oggetto della presente variante e non rientra tra le finalità della stessa, si terrà conto alla prima altra occasione utile.</p>
	<p>Classificazione acustica comunale Regione segnala che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/01, i Comuni devono assicurare la coerenza tra PGT e classificazione acustica.</p> <p style="text-align: center;">✂</p> <p>Trattandosi di una procedura prevista per legge dal 2011, è dato per implicito che i Comuni debbano attenervisi; non si ritiene pertanto necessario richiamare la stessa nelle Norme del Ptcp.</p>

3	Previsioni della Variante al Ptcp aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt, ai sensi dell'art.18 della l.r. n.12/05				
3.1	Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici				
	<p>Regione non ha segnalazioni di rilievo in merito alla coerenza della variante del Ptcp con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).</p> <p>In merito alla modifica dell'art.36 "Parchi locali di interesse sovracomunale" RL propone di integrare il comma 4 con la seguente frase: "ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree protette di cui all'art.1, lettere a), b) e c) della LR 86/83, a cui si applica quanto previsto all'art.16 bis della LR 86/83". Ciò per coerenza con l'art.5, comma 3, della LR 28/2016.</p> <p style="text-align: center;">∞ ∞</p> <p>Pur rilevando che quanto segnalato da Regione valga a prescindere dal fatto che sia specificato sulle Norme del Ptcp, la Provincia ritiene di accogliere la proposta integrando il comma 4 dell'Art.36 delle Norme del Ptcp come di seguito evidenziato.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TESTO ADOTTATO</th> <th style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	<p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p>	<p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p>
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
<p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p>	<p>Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)</p> <p>4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette.</p> <p>In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.</p> <p>L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.</p>				
3.2	Considerazioni in merito al Sistema della mobilità				
	<p>La competente Direzione regionale, esaminati gli elaborati della variante Ptcp al fine di verificarne gli aspetti di conformità normativa e di compatibilità con la programmazione regionale di settore, ha espresso le seguenti valutazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si dà atto che le variazioni dell'articolato relativamente al sistema della mobilità (artt. da 38 a 41) "non prefigurano in qualsiasi caso ricadute apprezzabili su assetto, funzionalità ed efficienza dello stesso. Non sussistono, pertanto, osservazioni sui contenuti di merito". 2. Si segnala l'opportunità di provvedere all'aggiornamento di quei contenuti del Ptcp che, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, "risultano non più allineati alle previsioni di carattere prevalente derivanti dal mutato contesto programmatico sovraordinato (infrastrutturale nella fattispecie) e registrate nel PTR". <p>Tenuto conto di quanto effettuato da Provincia in sede di recepimento della Verifica regionale nel 2013, Regione suggerisce di recepire il nuovo quadro degli interventi di sviluppo della rete di mobilità sovraprovinciale anche agli effetti dell'attribuzione di valore prescrittivo alla localizzazione delle relative opere, ai sensi dell'art.18 della LR 12/05. In relazione a ciò, al fine di continuare ad assicurare il concorso dello strumento provinciale nella preservazione delle condizioni di fattibilità degli interventi sovraordinati, Regione chiede di adeguare le tabelle 1 e 2 dell'art.41 (Salvaguardia e tutela delle nuove</p>				

infrastrutture per la mobilità) delle Norme del Ptcp alle infrastrutture strategiche indicate nell'ultimo aggiornamento annuale del Ptr.

✎ ✎

La richiesta regionale è tesa ad assicurare diretta corrispondenza tra il quadro degli interventi infrastrutturali prioritari definito dal Ptr (aggiornato annualmente da Regione nell'ambito del proprio Documento di economia e finanza) e quello avente efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005, come disciplinato dall'art.41 delle Norme del Ptcp.

In merito si evidenzia che:

- Regione annualmente, nell'ambito della propria programmazione, definisce gli interventi qualificati quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale di cui all'art.20.4 della LR 12/2005. Tali interventi costituiscono aggiornamento del Ptr;
- il Ptr vigente non ha esercitato la facoltà, di cui all'art.20.5 della LR 12/2005, di attribuire agli interventi di cui al punto precedente *“immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel Ptcp ovvero nel Pgt”*;
- nel vigente Ptcp, fatta eccezione per l'intervento su ferro denominato da Regione *“Nodo di Seveso”* (per il quale la verifica di compatibilità dei Pgt dei Comuni interessati è in capo a Regione), tutti gli interventi di cui alla Dgr del 30.10.2017 n.X/7279 (Burl SO n.51 del 21/12/2017, ultimo aggiornamento del Ptr), ricadenti sul territorio della Provincia, sono già contenuti sia nello scenario programmatico, che in quello di piano (Tavole da 10 a 13 del Ptcp vigente);
- nel Ptcp non deve esserci necessariamente coincidenza tra programma generale riguardante il sistema della mobilità (quadro previsionale/programmatorio) e individuazione degli interventi infrastrutturali aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt ai sensi dell'art.18 ai sensi della LR 12/2005 (interventi indicati alle Tabelle 1 e 2 dell'Art.41.3 delle Norme del Ptcp vigente);
- ai sensi di legge (nazionale e regionale) e a prescindere dal recepimento nei Ptcp degli obiettivi prioritari di interesse regionale, i Comuni sono comunque tenuti a garantire nei propri Pgt idonee di misure di salvaguardia dei tracciati previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale e ciò sia per gli effetti delle vigenti norme che regolano le ricadute urbanistiche in relazione allo stato di avanzamento progettuale dell'intervento, che per quanto previsto dall'art.102bis *“Norme speciali di salvaguardia”* della LR 12/2005 e dalla correlata Dgr 8/8579 del 3/12/2008.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che:

- l'allineamento tra gli interventi elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'art.41.3 del Ptcp vigente e il quadro degli *obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale* non è dovuto;
- l'articolo 41 delle Norme del Ptcp non è stato interessato, in sede di adozione della presente variante, da alcuna modifica;

tenuto conto che sono trascorsi più di quattro anni dall'entrata in vigore del Ptcp, nell'ottica di una migliore esplicitazione dei riferimenti prevalenti da assumere per la conformità dei Pgt agli sviluppi inerenti la localizzazione delle infrastrutture della mobilità, si ritiene di:

1. integrare il punto b. del comma 4 dell'art.41 delle Norme del Ptcp, relativo ai contenuti minimi degli atti di Pgt, esplicitando che gli aggiornamenti annuali del Ptr relativi all'approvazione degli *Obiettivi prioritari di interesse regionale* ai sensi dell'art. 20.4 della LR 12/2005, costituiscono riferimento prevalente ai fini del recepimento nel Pgt delle correlate previsioni.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>a.</p> <p>b. recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3.</p>	<p>Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>a.</p> <p>b. recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3.</p> <p style="color: red;">Gli aggiornamenti annuali del PTR relativi all'approvazione degli <i>Obiettivi prioritari di interesse regionale</i> (art.20.4, LR 12/2005) costituiscono, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel PGT degli interventi infrastrutturali per la mobilità.</p>

2. modificare la tabella 1 dell'art.41 delle Norme del Ptcp, aggiornando la colonna "Riferimento progettuale" riferita al *Sistema Viabilistico Pedemontano* ed eliminando gli interventi attuati (la *Tangenziale Est Esterna di Milano*).

TABELLA 1 VIGENTE			
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.97 del 06/11/2009), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23/12/2010	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Tangenziale Est Esterna di Milano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.51 del 03/08/2011), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati

TABELLA 1 PROPOSTA			
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010). Versione adeguata dal soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23.12.2010. Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n.1 del 19.01.2017 pubblicata sulla G.U. n.148 del 27.06.2017	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati

3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Regione non ha segnalazioni di rilievo in merito agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS).
A titolo collaborativo segnala la mancanza di coerenza, in tema di AAS, tra il comma 4.a dell'art.31 e l'art.34 delle Norme del Ptcp.

✉

In assenza di maggiori spiegazioni da parte di Regione in merito alla richiamata mancanza di coerenza, si presuppone un'erronea interpretazione di quanto indicato all'art.31.4.a.

L'articolo 31 ha come oggetto la Rete verde di ricomposizione paesaggistica e il comma 4.a specifica che, in sede di redazione del Pgt, i Comuni possono apportare alla stessa rettifiche e miglioramenti all'individuazione effettuata dal piano provinciale (laddove i miglioramenti sono da intendersi "le integrazioni").

Al di fuori di tali casistiche, le modifiche alla RV (modifiche che consistono ad esempio in riduzioni della RV non rientranti nella fattispecie delle rettifiche) costituiscono proposta da parte del Comune di modifica o integrazione del Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005. L'ultima parte del comma 4.a specifica che queste eventuali proposte di modifica della RV non possono "riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico". Il senso di questa regola è di fare in modo che non vengano proposte riduzione della RV che interessano aree a loro volta individuate tra gli AAS; in RV sono infatti fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della LR 12/2005 e pertanto, ai fini

	<p>dell'uso agricolo di un ambito, nulla incide il fatto che l'ambito stesso sia incluso nella rete verde. In rafforzamento della tutela degli AAS, il comma 3.d del medesimo articolo 31 precisa che "laddove la rete verde di ricomposizione paesaggistica si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6 [delle Norme del Ptcp]".</p> <p>La possibilità che i Comuni hanno di aumentare gli AAS è specificata non all'art.31 delle Norme del Ptcp, bensì al comma 3 dell'art.7, dove non è certo esclusa l'ipotesi di ampliamento degli AAS in RV.</p> <p>Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art.34 (Ambiti di interesse provinciale –AIP) delle Norme del Ptcp, è utile richiamare che, per definizione, gli AIP sono individuati "all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS" (Art.34.1) e che, pertanto, non può verificarsi il caso in cui un'area in AIP sia anche un'area in AAS. I comuni, in sede di redazione del Pgt o in sede di azione di coordinamento Provincia-Comune, possono ampliare gli AAS in AIP; in tal caso, la Provincia adeguerà il proprio Ptcp trasformando da AIP ad AAS le aree in questione.</p> <p>Chiarito quanto sopra, si ritiene che non sussistano le incoerenze segnalate da Regione.</p>				
<p>3.4</p>	<p>Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo</p>				
	<p>Con riferimento all'art.11 (Elementi geomorfologici), Regione evidenzia la necessità di precisare che per la più puntuale individuazione degli elementi geomorfologici nei Pgt devono essere obbligatoriamente considerati i documenti e i dati conoscitivi di cui all'allegato n.1 della dgr 30 novembre 2011 n.IX/2616, come aggiornati sul Geoportale della Lombardia.</p> <p>Con riferimento all'art.8 (Assetto idrogeologico), Regione ritiene necessario aggiornare i riferimenti al PAI integrandoli con opportuni riferimenti al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).</p> <p style="text-align: center;">✂</p> <p>Si recepisce quanto richiesto da Regione relativamente all'integrazione dell'art.11; si propone di inserire quanto richiesto non al comma 4 (parte oggetto della variante in esame), bensì al punto a. del comma 5 (Contenuti minimi degli atti di PGT), come di seguito riportato.</p> <table border="1" data-bbox="272 1137 1422 2089"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1137 850 1167">TESTO ADOTTATO</th> <th data-bbox="850 1137 1422 1167">TESTO PROPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1167 850 2089"> <p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici. </td> <td data-bbox="850 1167 1422 2089"> <p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando </td> </tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	<p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici. 	<p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
<p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici. 	<p>Art. 11 - Elementi geomorfologici</p> <p>4. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. <p>Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando 				

	<p>una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione;</p> <p>c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.</p>
<p>Si recepisce quanto richiesto da Regione relativamente all'integrazione dell'art.8; si propone di richiamare quanto richiesto non al punto g. del comma 4 (parte oggetto della variante in esame), bensì integrando il punto f. del medesimo comma 4, come di seguito riportato.</p>	
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 8 - Assetto idrogeologico</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>.....</p> <p>f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI;</p> <p>g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica.</p> <p>5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI.</p>	<p>Art. 8 - Assetto idrogeologico</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>.....</p> <p>f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI, e del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni);</p> <p>g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica.</p> <p>5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI ed al PGRA, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto.</p>